



COMUNE DI BUTERA
Libero Consorzio di Caltanissetta

ORDINANZA SINDACALE

N.8 DEL 12/04/2021

Oggetto: Emergenza Covid-19. Ordinanza in materia di sicurezza urbana finalizzata al contrasto dell'abuso di alcol.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di aprile,

IL SINDACO

• **Premesso:**

che le conseguenze sociali e personale che derivano dal consumo di alcol hanno assunto la valenza di interesse generale giuridicamente protetto alla luce della L. n. 125 del 30 marzo 2001 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati*" per cui le ordinanze hanno anche lo scopo di disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle ordinanze in materia di sicurezza pubblica;

che purtroppo da qualche tempo anche nella "nostra" cittadina, nelle aree circostanti le sedi dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ma anche di esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, diversi cittadini si ritrovano nelle ore serali, nonostante la severa normativa di contrasto alla diffusione del Covid-19, a incontrarsi e a consumare alcolici, come dimostra il crescente fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande anche in vetro che possono, fra l'altro, essere rotti e lasciati sparsi sul suolo arrecando così un danno al decoro cittadino e soprattutto possono costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia degli operatori del servizio di nettezza urbana;

- **Considerato** che tale fenomeno di persone che assumono sostanze alcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, può facilmente degenerare fino a sfociare in episodi di inciviltà e degrado sociale con la conseguenza di alimentare la percezione di disagio e senso di insicurezza dei cittadini, in particolare nel periodo estivo;

che con l'evolversi della situazione epidemiologica è altresì necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, anche alla luce della propagazione di nuove varianti che rendono incerte le future conseguenze determinate dalla velocità della diffusione del virus;

che, specialmente nel centro storico, continuano a verificarsi fenomeni di assembramento di persone, in particolare nelle ore serali, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche, ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza stabilite dai diversi D.P.C.M., decreti legge e ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, per contenere la diffusione del virus Covid-19;

che, purtroppo, l'approvvigionamento di bevande alcoliche avviene spesso anche nei negozi di vicinato di vendita di generi alimentari, aggirando così le limitazioni e i divieti stabiliti dal D.P.C.M. del 14.01.2021, art. 1, co 10, lett. gg) e dal D.P.C.M. 2.03.2021, art. 27, per le attività dei servizi di ristorazione;

- **Ritenuto** pertanto necessario al fine di prevenire e tutelare l'incolumità e la salute pubblica, introdurre sia per gli esercizi di vicinato che per quelli di somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendita delle bevande alcoliche sia per asporto che per somministrazione, di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o altro materiale (bottiglie, bicchieri, calici etc), dalle ore 18,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, a far data dalla pubblicazione della presente e fino al 30 settembre p.v.;
- **Visti:** l'art. 689 c.p. "Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente";
 -D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) segnatamente l'art. 50;
 -L. n. 125 del 30 marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";
 -D.L. n. 14 del 20.02.2017, segnatamente l'art.12, co 2;

O r d i n a

E' istituito sia per gli esercizi di vicinato che per quelli di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, **il divieto di vendita delle bevande alcoliche sia per asporto che per somministrazione**, di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o altro materiale (bottiglie, bicchieri, calici etc), dalle ore 18,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, **a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al prossimo 30 settembre.**

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta oltre che violazione dell'art. 650 c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di € 100,00 e la sanzione accessoria della chiusura dell'attività e dell'esercizio per una durata non superiore a giorni 5; fermo restando l'applicazione dell'art. 689 c.p. per la

somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente che così recita: "L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande, il quale somministra, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni sedici, o a persona che appare affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 25.000 con la sospensione dell'attività per tre mesi. Se dal fatto deriva l'ubriachezza la pena è aumentata. La condanna comporta la sospensione dell'esercizio".

Dispone

Manda a dar notizia al pubblico della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
che venga inoltre comunicata:
al Sig. Prefetto di Caltanissetta;
al Sig. Questore di Caltanissetta;
al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Butera;
al Sig. Comandante della Polizia Municipale di Butera;
Al Sig. Responsabile del settore servizi tecnici, p.o. n. 3, U.O. SUAP;
Ai Sig.ri Titolari di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di attività commerciali di vicinato per la vendita di alimentari.

Avverte

che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, avanzato ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro gg. 120 sempre dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Di Vita Carmelo

IL SINDACO

F.to BALBO FILIPPO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Amorosia

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)